



## COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(D.P.G.R. 3 novembre 2017, N. 105)

**DECRETO N. 1**

**DATA, 2 MARZO 2021**

### OGGETTO

**Approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di investimento compresi nei Piani d'Ambito di cui all'Art. 158-bis del D.Lgs. n. 52/2006 e s.m.i.**

### PREMESSO:

- Che con legge regionale 22 aprile 2017, n. 4 pubblicata sul BURM n.18 del 29 aprile 2017 è stato istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);
- Che con la Delibera di Giunta Regionale n. 354 del 02/10/2017, l'Esecutivo ha tra l'altro disposto di dare mandato al Presidente della Regione di nominare con proprio decreto un commissario straordinario che operi nelle more della costituzione del comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM e di attribuire al Commissario straordinario tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente di governo dell'Ambito;
- Che con decreto n. 105 del 3 nov. 2017, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il sottoscritto Mauro Di Muzio "Commissario Straordinario che operi nelle more della costituzione del Comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM" attribuendo allo stesso Commissario "tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente di governo dell'ambito";

**RICHIAMATO** l'art. 158-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante" relativamente al settore del servizio idrico integrato;

**PRESO ATTO** che il suddetto articolo recita:

*"1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per e modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.*

*2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

*3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."*

**RICHIAMATO** il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale del Molise 22 aprile 2017, n.4 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)" che recita testualmente: "5. Fino all'effettiva attivazione della forma di gestione unitaria, gli enti locali continuano a gestire i servizi idrici di competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse";

**RITENUTO** di dover procedere, alla luce delle citate norme e nelle more dell'effettiva attivazione della forma di gestione unitaria, a fornire un chiarimento in merito al riparto di funzioni in materia di approvazione dei progetti in materia servizio idrico integrato;

**RITENUTO**, in particolare, che, ai sensi del suddetto comma 5 dell'art. 23 della legge regionale del Molise 22 aprile 2017, n.4, i Comuni, attuali gestori in economia del Servizio idrico integrato, debbano continuare a gestire i servizi idrici di competenza, esercitando le funzioni amministrative connesse ivi compresa l'approvazione dei progetti definitivi, provvedendo, se del caso, alla convocazione di apposita conferenza di servizi;

In virtù dei poteri conferiti con il citato Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2017;

### **DECRETA**

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- che i Comuni attuali gestori in economia del s.i.i., debbano continuare ad esercitare le funzioni amministrative connesse alla gestione dei servizi idrici di competenza, ivi compresa l'approvazione dei progetti definitivi, provvedendo, se del caso, alla convocazione di apposita conferenza di servizi;
- di far pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**Il Commissario  
Mauro Di Muzio (\*)**

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi art. 24 D.L. 7 mar. 2005, n. 82